

**Regolamento  
del Consiglio di Amministrazione  
di Fondazione Puglia**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile della gestione di Fondazione Puglia, di seguito "Fondazione" nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione opera con le prerogative e le competenze ad esso riconosciute dalla legge, dallo Statuto di Fondazione Puglia e dai regolamenti da questa adottati in esecuzione di prescrizioni statutarie e, per quanto non espressamente già disciplinato dalle predette norme, uniforma i propri comportamenti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, che lo presiede, e da altri 4 membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, favorendo la presenza di entrambi i generi.

5. Il Presidente, prima della scadenza del mandato dei consiglieri di Amministrazione, comunica a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo detta scadenza.

6. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono presentare proposte di candidati aventi i requisiti necessari a ricoprire la carica di amministratore.

7. Il numero dei candidati di ogni proposta non deve essere superiore al numero dei consiglieri da nominare.

8. Ogni proposta deve essere sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio di Indirizzo e deve essere corredata dal curriculum di ogni nominativo proposto comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, assicurando, ove possibile, la presenza di entrambi i generi.

9. Ogni proposta deve pervenire, di regola, alla segreteria di Fondazione Puglia almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo che dovrà deliberare sulle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

10. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta del Consiglio di Indirizzo prefissata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Puglia, vengono comunicate tutte le candidature pervenute con i relativi curriculum.

11. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore cessato assicurando, ove possibile, la presenza di entrambi i generi.

Nella lettera di convocazione il Presidente invita i componenti a presentare candidature per ricoprire la carica vacante, indicando i requisiti richiesti.

Ogni candidatura del/dei sostituto/i deve essere sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio di Indirizzo e corredata dal curriculum di ogni nominativo proposto comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, favorendo la presenza di entrambi i generi.

<p>Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di Amministrazione di cui è entrato a fare parte.</p>
<p>12. Il Consiglio di Indirizzo procede mediante distinte votazioni per ciascuna candidatura, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>13. Ai sensi dell'art. 21, comma 11 e dell'art. 23, comma 2, dello Statuto, le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre precedute da valutazione collegiale di tipo selettivo ed, eventualmente comparativo, sulla base del curriculum di ciascuno dei candidati.</p>
<p>14. Il Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 21, comma 7 dello Statuto, procede alla nomina con delibera a maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto.</p>
<p>15. Non può partecipare alla votazione il componente del Consiglio di Indirizzo che sia candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>16. Ciascun componente il Consiglio di Indirizzo può votare per un numero massimo pari al numero dei membri da nominare e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il più elevato numero di voti.</p>
<p>17. Per la nomina di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione le votazioni sono effettuate a voto palese. In caso di parità di voti, prevale il componente che ha svolto o sta svolgendo con maggiore anzianità la carica negli Organi sociali della Fondazione; in caso di parità nell'anzianità di carica, o nel caso in cui nessuno la possieda, verrà effettuata la nomina del candidato con maggiore anzianità anagrafica, fermo restando che dovrà essere favorita la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di parità di anzianità anagrafica, si procederà con sorteggio.</p>
<p>18. Espletata la procedura di nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione della carica entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ed a trasmettere, contestualmente, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura di verifica dei requisiti di cui all'art.14, comma 2, dello Statuto.</p>
<p>19. Per le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione la verifica dei requisiti di cui al precedente punto è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella sua seduta di insediamento e poi, quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente, per ciascun interessato, in sua assenza. Se alla data dell'insediamento il nominato non ha ancora ricevuto l'opportuna autorizzazione dall'ente di appartenenza, ex art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e succ. mod. e int., l'accettazione della carica si intende temporaneamente sospesa. In ogni caso, il periodo di momentanea sospensione si computa ai fini della durata del mandato, parimenti agli altri componenti dell'Organo.</p>
<p>20. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per i propri componenti, di cui all'art.14, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione le dichiarazioni di accettazione della carica fornite dagli interessati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int., relativamente a quanto previsto agli articoli 9,10,11,12 dello Statuto.</p>
<p>21. I nominativi e il curriculum delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.</p>

<p>22. Le sedute del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di regola, una volta al mese presso la sede della Fondazione, salvo esigenze diverse ravvisate dal Presidente che le convoca.</p>
<p>23. Le sedute possono svolgersi, in casi eccezionali, in videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Il Presidente, in casi eccezionali può, altresì, consentire ai consiglieri di partecipare in videoconferenza alle sedute, purché ne sia fatta richiesta scritta e adeguatamente motivata.</p>
<p>24. La giustificazione dell'assenza o della partecipazione dei consiglieri alle sedute in videoconferenza deve essere trasmessa al Presidente, comunicata in forma scritta e riportata a verbale.</p>
<p>25. Le convocazioni, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, sono inviate, almeno cinque giorni interi prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata, PEC o posta elettronica che ne attesti la ricezione, all'indirizzo che ogni consigliere comunica al momento della nomina. In caso d'urgenza, le convocazioni hanno luogo anche ad horas, mediante comunicazione che dia certezza di ricezione. Nel caso di espressa richiesta scritta dell'interessato, la convocazione può essere trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dallo stesso preventivamente comunicata. Il destinatario deve dare conferma scritta di avvenuta ricezione delle predette convocazioni.</p>
<p>26. L'ordine del giorno riportato negli avvisi di convocazione è redatto in modo sintetico e per genere di argomenti.</p>
<p>27. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'introduzione di nuovi punti.</p>
<p>28. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, anche esterno.</p>
<p>29. Il verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione, di regola e salve particolari esigenze, viene approvato nella seduta successiva a quella cui esso si riferisce. Le delibere, invece, sono immediatamente esecutive.</p>
<p>30. Il presente Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Puglia entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e sostituisce il precedente documento.</p>